

# ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

L'**Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Avellino** con sede in Via Terminio 35, 83100 Avellino (AV) – C.F. 92010150644 - tel. 0825 30365e-mail:[segreteria@opiavellino.it](mailto:segreteria@opiavellino.it)PEC:[avellino@cert.ordine-opi.it](mailto:avellino@cert.ordine-opi.it), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito "Titolare"), nella persona del legale rappresentante

## VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* - in seguito "GDPR") del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*" (in G.U. 4 settembre 2018 n.205);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021, relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.

## CONSIDERATI

- l'art. 4 del GDPR, che definisce il Responsabile del trattamento come "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*";
- l'art. 28 del GDPR, il quale prevede che:
  - a) par. 1 "*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate (...) e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*".
  - b) par. 3 "*I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento*".

## PREMESSO CHE

- in data **20/03/2024** tra le parti è stato stipulato un accordo contrattuale relativo alla fornitura di (indicare brevemente ambito di servizio) **Servizio PagoPA**, che le relative attività comportano o possono comportare il trattamento di dati personali;

- il soggetto fornitore, nell'ambito del servizio affidato, di cui al contratto richiamato, possiede i requisiti di esperienza, capacità professionale ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

## **NOMINA**

quale **Responsabile del trattamento dei dati** (in seguito "**Responsabile**")

**Neatek Software di Dario Argenio** con sede in **Monteforte Irpino** P.IVA **01971010648**

Tel. **0825754375** e-mail **neatek@neatek.it** PEC **neatek@pec.neatek.it**, nella persona del legale

rappresentante, Sig./Dott. **Dario Argenio**

### **Art. 1 – Scopo ed ambito di applicazione**

- 1.1 Scopo del presente atto è garantire il rispetto dell'art. 28 del GDPR. In particolare, le Parti, con la sottoscrizione del presente atto di nomina, sulla base del contratto principale, intendono disciplinare il trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare, specificandone oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali, categorie di interessati, obblighi e diritti delle Parti stesse.
- 1.2 Le clausole contenute nel presente atto di nomina lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare a norma del Regolamento (UE) 2016/679.
- 1.3 Le parti si impegnano a non modificare le clausole contenute nel presente atto di nomina.
- 1.4 Ogniqualevolta le clausole richiamino termini definiti, rispettivamente, nel GDPR, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento medesimo.
- 1.5 Le clausole contenute nel presente atto di nomina non devono essere interpretate in modo non conforme ai diritti ed agli obblighi previsti dal GDPR, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
- 1.6 In caso di contrasto tra le clausole contenute nel presente atto e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento della sottoscrizione del presente atto di nomina, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

### **Art. 2 – Obblighi delle Parti**

- 2.1 [**Conformità**] Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal GDPR e di assicurare che il trattamento dei dati personali sia svolto secondo i principi in esso stabiliti.
- 2.2 [**Istruzione**] Il Titolare impartisce, con il presente atto, al Responsabile le istruzioni in relazione al trattamento dei dati personali da questi effettuato per suo conto, e vigila sul rispetto delle istruzioni medesime.
- 2.3 [**Rispetto delle istruzioni del Titolare**] Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può

anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

2.4 [**Conformità alla legge**] Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

2.5 [**Limitazione delle finalità**] Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'Allegato I, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

2.6 [**Durata del trattamento**] Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'Allegato I.

2.7 [**Sicurezza del trattamento**]

Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'Allegato II per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

2.8 [**Dati sensibili**] Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

2.9 [**Documentazione e rispetto**]

Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

Il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

- Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

2.10 **[Audit di seconda parte]** il Responsabile consente, previo adeguato preavviso, al Titolare e ai suoi incaricati l'accesso ai locali del trattamento ed alla documentazione pertinente, nonché la possibilità di intervistare gli autorizzati al trattamento, al fine di verificare il rispetto degli obblighi normativi e delle istruzioni impartite con la presente designazione. Le attività di audit saranno svolte nel rispetto della normativa UNI EN ISO 19011:2018, contenente le Linee Guida per gli Audit di Sistemi di Gestione.

#### 2.11 **[Sub-responsabili del trattamento]**

- Il responsabile del trattamento non può subcontractare a un sub-responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 giorni prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal titolare del trattamento figura nell'Allegato III. Il Responsabile tiene aggiornato tale allegato.
- Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha

diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

#### 2.12 [Trasferimenti internazionali]

- Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.
- Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 2.11 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

#### 2.13 [Assistenza al Titolare del trattamento]

- Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire ai predetti obblighi, il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- Il responsabile del trattamento assiste, altresì, il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
  - a. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  - b. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
  - c. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio
  - d. il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
  - e. gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679
- il Responsabile indica nell'Allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate con cui assiste il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

## 2.14 [Violazione dei dati personali – Data Breach]

- In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza della violazione, in modo che quest'ultimo possa provvedere, a notificare la violazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora il Responsabile non comunichi al Titolare entro 24 ore l'avvenuta violazione dei dati, è tenuto a motivare tale ritardo.
- Ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni, secondo il disposto dell'art. 83, GDPR, cui si rinvia.
- In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare, il Responsabile assiste il Titolare:
  - a. nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, GDPR, devono essere indicate nella notifica del Titolare e includere almeno:
    - la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
    - i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
    - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
    - le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
  - b. nell'adempiere, in conformità dell'articolo 3, GDPR, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **Art. 3 – Cessazione e successive obbligazioni. Risoluzione**

- 3.1 Il presente atto di nomina diventerà effettivo dal momento della firma delle Parti fino allo spirare dei termini del Contratto di "attività/prestazioni professionali e servizi" o al termine del trattamento dei dati personali per cause estintive del Contratto.
- 3.2 Alla cessazione del Contratto principale o del trattamento dei dati, il Responsabile dovrà restituire entro 30 giorni le relative copie oggetto del trattamento e ogni altra informazione, di proprietà del Titolare e rilevanti sotto il profilo della protezione dei dati personali, in un formato comune, leggibile, tale da poter tener conto del progresso tecnologico, favorendo la consultazione e il riutilizzo dei dati in capo al Titolare. Inoltre, dovrà, su espressa e precisa indicazione del Titolare,

cancellare i dati personali. Il Responsabile garantirà la riservatezza dei dati e si impegnerà a non procedere più al loro trattamento, garantendo, a conclusione dell'atto di nomina, la cancellazione sicura e certificata dei dati personali, dandone espressa comunicazione al Titolare. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

- 3.3 Fatte salve le disposizioni del GDPR, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente atto di nomina, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le disposizioni del presente atto di nomina o non sia risolto il contratto. Il Responsabile informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- 3.4 Il Titolare ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente al presente atto di nomina qualora:
- a. il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare per violazione delle disposizioni del presente atto di nomina e il rispetto delle stesse non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
  - b. il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente le stesse disposizioni o gli obblighi che gli incombono a norma del GDPR;
  - c. il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle disposizioni del presente atto di nomina o del GDPR.
- 3.5 Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle disposizioni del presente atto di nomina qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

#### **Art. 4 – Legge applicabile e foro competente**

- 4.1 Il presente atto di nomina, salvo quanto diversamente ivi previsto, in linea con il GDPR, è regolato dalle leggi della giurisdizione del Titolare.
- 4.2 La sede esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in connessione con questo atto di nomina è il luogo di stabilimento del Titolare, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di presentare un'azione giudiziaria contro il Responsabile, di fronte a qualsiasi altro tribunale ritenuto competente.

#### **Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali**

- 5.1 Salvo quanto previsto per il conferimento o la modifica delle istruzioni da parte del Titolare al Responsabile, il presente atto di nomina disciplina l'intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto di nomina, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- 5.2 Se una disposizione del presente atto di nomina diviene, successivamente, invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni dello stesso rimangono inalterate. In questo caso, le Parti concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi delle Parti, come riportato nell'intera struttura del presente atto di nomina.

5.3 Salvo l'ipotesi di conferimento o variazioni delle istruzioni del Titolare previste dall'art 5, qualsiasi altra modifica delle clausole del presente atto di nomina può avvenire solo di comune accordo, comprovata dalla firma di entrambe le Parti dell'emendamento scritto. Le Parti possono anche aggiungere clausole su questioni relative all'attività di business, laddove necessario, purché non contraddicano le clausole di questo atto di nomina.

Luogo Avellino, Data 17/05/2024

**Il Titolare del trattamento**

---

(Timbro e firma)

Per accettazione

**Il Responsabile del trattamento**

---

(Timbro e firma)



**ALLEGATO I**  
**Descrizione del trattamento**

<b>Tipologia e finalità del trattamento</b>
<b>Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati</b>
<b>Categorie di dati personali trattati</b>
<b>Dati particolari (ex dati sensibili) trattati e limitazioni o garanzie applicate, in relazione alla natura dei dati e dei rischi connessi</b> (es. limitazione delle finalità, accesso limitato al personale che ha seguito una formazione specializzata, tenuta di un registro di accesso ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari)
<b>Durata del trattamento</b>



## **ALLEGATO II**

### **Misure tecniche ed organizzative di sicurezza**

Descrizione delle misure tecniche ed organizzative messe in atto dal responsabile del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il presente Allegato contiene un elenco di possibili misure, come indicato nella Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione UE del 4 giugno 2021, relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, par. 7, del GDPR.

Il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare se non è in grado di assicurare l'implementazione delle misure seguenti, nonché a comunicare l'eventuale possesso di certificazioni pertinenti.

#### **Elenco delle misure di sicurezza**

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione
- misure di protezione dei dati durante la conservazione
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati
- misure per garantire la registrazione degli eventi
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita
- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti
- misure per garantire la minimizzazione dei dati
- misure per garantire la qualità dei dati
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati
- misure per garantire la responsabilità
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

### ALLEGATO III

#### Elenco dei sub-responsabili del trattamento (eventuali)

<b>1</b>	Denominazione:	
	Indirizzo:	
	Nome, qualifica e dati di contatto del referente	
	Descrizione del trattamento	
<b>2</b>	Denominazione:	
	Indirizzo:	
	Nome, qualifica e dati di contatto del referente	
	Descrizione del trattamento	
<b>3</b>	Denominazione:	
	Indirizzo:	
	Nome, qualifica e dati di contatto del referente	
	Descrizione del trattamento	
<b>4</b>	Denominazione:	
	Indirizzo:	
	Nome, qualifica e dati di contatto del referente	
	Descrizione del trattamento	